

Codice A2015A

D.D. 13 ottobre 2025, n. 430

D.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 13/2023 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto "Lavori di realizzazione impianto di innevamento programmato ed opere connesse del comprensorio Rucaski - I° lotto funzionale - CUP: G58B18000120006", localizzato nel comune di Bagnolo P.te (CN) - cat. B.7.c) - Pos. 2025-14/VIAPER.



ATTO DD 430/A2015A/2025

DEL 13/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica

OGGETTO: D.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 13/2023 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto “Lavori di realizzazione impianto di innevamento programmato ed opere connesse del comprensorio Rucaski – I° lotto funzionale – CUP: G58B18000120006”, localizzato nel comune di Bagnolo P.te (CN) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-14/VIAPER.

Premesso che:

- in data 10 giugno 2025 il Legale Rappresentante del Comune di Bagnolo Piemonte ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto denominato: “*Lavori di realizzazione impianto di innevamento programmato ed opere connesse del comprensorio Rucaski – I° lotto funzionale*”, localizzato nel comune di Bagnolo Piemonte (CN);

- Il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 15-8403 del 08 aprile 2024, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all’art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006.;

- il Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R n. 14-8374 del 29 marzo 2024, sulla base delle previsioni di cui all’art. 5 della L.R. 13/2023, verificate la natura e le caratteristiche dell’intervento, ha individuato nel Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell’eredità olimpica della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio, la struttura regionale responsabile del presente procedimento nonché, quali strutture regionali interessate all’istruttoria, le Direzioni Ambiente, energia e territorio; Agricoltura e cibo e Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica; in relazione alle rispettive componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze per l’approccio integrato all’istruttoria;

- a seguito della verifica della completezza della documentazione presentata, di cui al comma 2, art.

19 del D.Lgs. 152/2006, il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, in accordo con i competenti uffici del Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica, non ha ritenuto necessario procedere alla richiesta di integrazioni;

- in data 18 giugno 2025 il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico ha pubblicato sul sito web della Regione Piemonte l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, a seguito del quale, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni;

- con nota prot. n. 6606/A2015A del 18-06-2025, il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico ha dato avvio al procedimento con la comunicazione agli Enti territorialmente competenti dell'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione progettuale.

Considerato che:

- con nota prot. n. 7523/A2015A del 03-07-2025, il Responsabile del procedimento ha convocato per il giorno 21 luglio 2025 la riunione dell'Organo Tecnico Regionale con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte;

- in data 23 luglio 2025 è stata indetta la Conferenza di Servizi istruttoria ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 13/2023, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento;

- in sede di Conferenza di Servizi è emersa la necessità di chiarimenti ed integrazioni, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente ad alcuni aspetti progettuali e ambientali al fine di verificare compiutamente se il progetto sia connotato da possibili impatti ambientali significativi;

- con nota prot. n. 9103/A2015A del 31-07-2025, il responsabile del procedimento, preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi del 23 luglio, ha assegnato al proponente un termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa sospendendo i termini del procedimento;

- il proponente ha presentato la documentazione integrativa attraverso il servizio digitale utilizzato per la presentazione delle istanze on-line in data 31-08-2025;

- in data 30 settembre 2025 il proponente ha presentato integrazioni spontanee;

- con nota prot. 10463/A2015A del 02-09-2025, il Responsabile del procedimento ha convocato, ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 14 bis della legge 241/1990, per la data del 19-09-2025 una conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona per l'espletamento degli adempimenti istruttori;

- nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti contributi, pareri o assensi comunque denominati, pervenuti da parte dei componenti dell'Organo Tecnico Regionale e dai soggetti interessati:

- **Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1** con nota prot. 8176/A2015A del 16 luglio 2025;

- **Settore Tecnico Piemonte Sud** della Direzione Ambiente, Energia e territorio con note prot. n. 8007/A2015A del 14 luglio 2025 e 8492/A2015A del 22 luglio 2025;
- **Provincia di Cuneo** con nota prot. n. 8360/A2015A del 18 luglio 2025.
- **Settore Tecnico Regionale – Cuneo**, della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 8467/A2015A del 21 luglio 2025.
- **Settore Urbanistica Piemonte Occidentale** della Direzione Ambiente, Energia e territorio con note prot. 7979/A2015A del 14 luglio 2025 e prot. 11801/A2015A del 22 settembre 2025;
- **Direzione Agricoltura e Cibo** con note prot. 8603/A2015A del 23 luglio 2025 e prot. n. 12017/A2015A del 23 settembre 2025.
- **Arpa Piemonte** – Dipartimento Territoriale di Cuneo, con note prot. 8731/A2015A del 24 luglio 2025 e prot. 12025/A2015A del 23 settembre 2025;
- **Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio**, con note prot. 8990 del 30 luglio 2025 e prot. 11654/A2015A del 19 settembre 2025;

Rilevato che:

- le criticità ambientali, riguardanti l'intervento in progetto ed evidenziate nel corso dell'istruttoria, risultano contenute e possono comunque essere risolvibili mediante l'osservanza di specifiche condizioni ambientali, da attuarsi nelle successive fasi progettuali e realizzative dell'opera;
- le stesse condizioni ambientali, specificate nell'Allegato A alla presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale, verranno verificate nella fase di progettazione definitiva/esecutiva e realizzazione delle opere e, pertanto, sarà cura del Responsabile del procedimento procedere in tali fasi alla verifica delle stesse, secondo la procedura prevista dall'art. 28 del D.Lgs 152/2006;
- le Amministrazioni e i Soggetti competenti per territorio, che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva pertinenza, nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 28 del D.Lgs. 152/2006, sono tenute a collaborare con l'Autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali vincolanti, riportate nel citato Allegato A.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del D.Lgs. 152/2006, di escludere il progetto in questione dalla valutazione di impatto ambientale cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali richieste e dettagliatamente illustrate nell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Tutto ciò premesso e considerato, viste le risultanze dell'Organo Tecnico Regionale e i pareri e i contributi tecnici acquisiti e in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto e attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE e s.m.i.;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990, - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 152/2006 recante - "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 42/2004 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- L.R. 45/1989 - "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 " e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- L.R. 13/2023 - "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)" e s.m.i.;
- D.G.R n. 14-8374 del 29-03-2024 recante "Legge regionale 13/2023, articolo 5, comma 4. Approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA). Revoca della D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e della D.G.R. n. 26-7197 del 12 luglio 2023 " e s.m.i.;

determina

- di non assoggettare, per le ragioni espresse in premessa, il progetto del comune di Bagnolo Piemonte *“Lavori di realizzazione impianto di innevamento programmato ed opere connesse del comprensorio Rucaski – I° lotto funzionale”*, alla valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali vincolanti ai fini della realizzazione dell'intervento, dettagliatamente riportate nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da recepire nelle successive fasi di progettazione e realizzazione delle opere;
- di definire l'efficacia temporale del presente provvedimento, ai sensi del comma 10 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e dei procedimenti autorizzatori necessari;
- di dare atto che il proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per la verifica

dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, è tenuto a trasmettere all'Autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza prima del prosieguo dell'iter autorizzativo;

- di dare atto che la presente determinazione concerne esclusivamente la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione sia in fase di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore;
- di dare atto, inoltre, che copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 7 della L.R. 13/2023 e verrà depositata presso l'ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica)
Firmato digitalmente da Germano Gola

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All_A_DD_Bagnolo.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato A

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto “Lavori di realizzazione impianto di innevamento programmato ed opere connesse del comprensorio Rucaski – I° lotto funzionale”, localizzato nel comune di Bagnolo P.te (CN) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-14/VI AVER. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di esclusione della fase di Valutazione di VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006.

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei termini indicati alla sezione 2, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa, facendo riferimento al modulo reperibile al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dell'ottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>

Le Amministrazioni ed i soggetti competenti per territorio che hanno fornito osservazioni, per i profili di rispettiva pertinenza, sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali riportate successivamente.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA – Piemonte il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2 della L.R.13/2023, il proponente dovrà comunicare al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso con congruo anticipo, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, in relazione all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Le condizioni previste per la realizzazione degli interventi, inerenti gli eventuali titoli abilitativi, sono controllate mediante le modalità previste dalle relative disposizioni di Settore da parte delle corrispettive Amministrazioni competenti per materia.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

2.1 Aspetti climatici, Qualità dell'aria e emissioni gas climalteranti

Al fine di valutare la sostenibilità complessiva dell'intervento in relazione all'impatto del cambiamento climatico anche nell'ottica di ottimizzare il futuro II lotto di interventi, si evidenzia la necessità di approfondire l'analisi climatica rispetto agli scenari futuri di cambiamento climatico (con riferimento alle variabili climatiche: precipitazioni liquide e solide, temperature, vento, neve al suolo), facendo riferimento ai dati riportati sul Portale Clima di ARPA Piemonte (<https://webgis.arpa.piemonte.it/portale-sul-clima-in-piemonte>).

Allegato A

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto “Lavori di realizzazione impianto di innevamento programmato ed opere connesse del comprensorio Rucaski – I° lotto funzionale”, localizzato nel comune di Bagnolo P.te (CN) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-14/VIAVER. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

Per quanto riguarda il tema delle emissioni, rispetto alle azioni previste per ridurre progressivamente le emissioni a livello di comprensorio di cui alla tabella di pag. 14 dell'Elaborato CBII_0_PF_IA_004_0 Analisi Dati Climatici e di seguito riportate,

Area d'intervento	Azione proposta	Obiettivo
Energia	Progressiva transizione a fonti rinnovabili (fotovoltaico, acquisto G.O.)	100% energia pulita entro 2030
Neve artificiale	Efficienza impianti, uso selettivo per segmenti didattici	Riduzione consumi per m ³ neve
Battitura piste	Acquisto di mezzi battipista di ultima generazione	Riduzione consumi con utilizzo parziale di biocarburante e sistema elettrico
Mobilità	Incentivi al car pooling, navette scolastiche, convenzioni con TPL	Taglio del 15–20% emissioni trasporti
Monitoraggio	Sistema di rendicontazione annuale (CO ₂ Budget Rucas)	Controllo, trasparenza e adeguamento strategie

si richiede che il sistema di monitoraggio sia formalizzato in un documento a corredo del progetto esecutivo al fine di garantirne l'effettiva attuazione.

L'approvvigionamento energetico necessario a soddisfare i fabbisogni derivanti dal funzionamento dell'impianto di innevamento dovrà essere effettuato privilegiando l'utilizzo di energia rinnovabile (ad esempio tramite la stipula di contratti PPA).

Inoltre, considerato che Il comune di Bagnolo è collocato in zona IT0120 secondo la D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 24-903, interessata da superamenti del valore limite di PM₁₀, si trova pertanto in un'area in cui occorre prevedere di ridurre il più possibile le emissioni di tali inquinanti, si richiede di integrare il monitoraggio delle emissioni previsto per ridurre l'impronta carbonica del comprensorio stimando le emissioni dirette ed indirette dei principali inquinanti (PM₁₀, PM_{2.5} e NO₂) e perseguendo azioni strategiche con l'obiettivo di ridurre tali inquinanti.

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Ante operam*

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: *Regione Piemonte* (Organo Tecnico Regionale)

2.2 Aspetti faunistici

Si prende atto che il cantiere verrà presumibilmente installato nella tarda primavera, periodo che però risulta ancora di disturbo alla fauna autoctona nei periodi riproduttivi. Si chiede quindi che le operazioni di cantiere siano anticipate ed inizino prima del 15 marzo, in caso contrario si dovrà

Allegato A

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto "Lavori di realizzazione impianto di innevamento programmato ed opere connesse del comprensorio Rucaski – 1° lotto funzionale", localizzato nel comune di Bagnolo P.te (CN) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-14/VI.AVER. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

attendere il 15 luglio, periodo di involo dei piccoli. Si chiede altresì la predisposizione di un cronoprogramma che individui già in questa fase i periodi dell'anno in cui non effettuare lavori. Quale ulteriore cautela, si chiede di eseguire una ricognizione atta a verificare la presenza di nidificazioni in essere prima dell'inizio delle attività.

Quali ulteriori mitigazioni degli impatti generati dal progetto, si chiede di contattare il comprensorio alpino CACN1 – Valle Po al fine di definire un'area in cui effettuare operazioni di miglioramento ambientale per i galliformi alpini.

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Ante operam*

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: *Regione Piemonte* (Organo Tecnico Regionale)

2.3 Mitigazioni ambientali

Per quanto riguarda le mitigazioni ambientali dovranno essere seguite le seguenti condizioni:

- prevedere per gli inerbimenti l'utilizzo di miscugli con percentuale di leguminose a non meno del 30% (indicativamente con un miscuglio 70% graminacee e 30% leguminose), valutando l'utilizzo di "fiorume" locale (o miscele per la preservazione), facendo riferimento ai prati donatori esistenti (rif. cartografia dei prati donatori realizzata con il Progetto "*PRA' DA SMENS - Realizzazione di filiere corte piemontesi per la raccolta di sementi autoctone in praterie permanenti e loro impiego diretto per la rivegetazione*" del PSR 2014-2020 Regione Piemonte - Misura 16 - Operazione 16.1.1) che garantirebbero l'impiego di specie ed ecotipi locali; prima dell'avvio dei lavori, dovrà essere comunicata all'Agenzia scrivente per eventuali osservazioni la formulazione del miscuglio utilizzato per gli inerbimenti;
- il ripristino delle aree interessate dai lavori per la posa delle condotte dovrà essere garantito ricorrendo alla preventiva zollatura e successivo reimpiego delle piote erbose lungo il tracciato;
- al fine di garantire il successo degli interventi di recupero ambientale proposti, prendendo atto di quanto dichiarato dal proponente nelle integrazioni, si ribadisce la necessità di corredare la documentazione progettuale con un piano di manutenzione delle aree interferite dai lavori di durata non inferiore a **5 anni**;
- il piano di manutenzione deve necessariamente prevedere specifiche indicazioni e clausole relative alla garanzia dell'attecchimento del materiale vegetale (che non può essere limitato solo a specie arboree e arbustive) e al periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell'ultimazione dei lavori.

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Ante operam – Corso d'opera*

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: *ARPA Piemonte, Regione Piemonte* (Organo

Allegato A

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto “Lavori di realizzazione impianto di innevamento programmato ed opere connesse del comprensorio Rucaski – I° lotto funzionale”, localizzato nel comune di Bagnolo P.te (CN) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-14/VIAVER. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

Tecnico Regionale)

3. Condizioni e misure supplementari

3.1 Aspetti urbanistici e paesaggistici

Per quanto attiene alla materia urbanistica, si osserva che la Relazione Integrativa CBII_0_PF_PG_013_0, fa riferimento ad una nota di chiarimento del Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Bagnolo Piemonte, che rende nota la prossima adozione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Generale al vigente P.R.G.C. (fine ottobre 2025), contenente l'adeguamento al P.A.I. e la ridefinizione delle Aree Sciabili, con la previsione di messa

Al proposito si evidenzia che la mera “adozione” del PRGC – ancorché in “salvaguardia” - non determina la conformità dell'intervento, dovendo altresì giungere l'“approvazione” dello strumento e sua pubblicazione ai fini dell'efficacia. Si rimanda, sul punto, ai generali principi di salvaguardia, sanciti originariamente dalla L.1902/1952 e successivamente declinati dall'articolo 12 del DPR 380/2001 e dall'articolo 58 della L.R. 56/77. Si conferma pertanto l'attuale assenza di conformità urbanistica.

Dalla “Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005” e dal raffronto tra gli elaborati di progetto con le tavole del Piano paesaggistico regionale (Ppr), si rileva che gli interventi in progetto risultano interferire con le seguenti categorie di beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, del d.lgs 42/2004:

- lett. d): soltanto alcune delle opere in progetto (captazione “Alpe Manna”, tubazione di carico, nuovo abbeveratoio) paiono ricadere su “montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina”;
- lett. h): zone gravate da usi civici; nella stessa relazione non è, tuttavia, specificato quali siano le nuove opere che interferiscono con detta categoria di beni.

Verificato che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, gli interventi in oggetto non sono compresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione e che il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, si evidenzia che la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, è in capo all'Amministrazione comunale di Bagnolo Piemonte.

Inoltre, constatato che in alcuni elaborati viene riportata l'indicazione “oggetto di sanatoria” in riferimento a un manufatto, a titolo collaborativo e in linea generale, si rammenta che nel caso in cui, all'interno delle superfici soggette a vincolo di tutela paesaggistica, la competente Amministrazione comunale dovesse riscontrare la presenza di opere realizzate in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica, occorrerà tener conto che, secondo i disposti dell'art. 146, comma 4, del d.lgs 42/2004, “Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”. Si ricorda, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/1989, “La competenza di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni

Allegato A

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto "Lavori di realizzazione impianto di innevamento programmato ed opere connesse del comprensorio Rucaski – I° lotto funzionale", localizzato nel comune di Bagnolo P.te (CN) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-14/VI.AVER. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è delegata ai comuni".

Si rammenta, sempre in linea generale, che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione contenute nel Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

3.2 Rumore

Il principale impatto acustico è riconducibile alla fase di cantiere, dovuto al rumore generato dai mezzi di cantiere e dei mezzi di trasporto, e sarà temporaneo e reversibile.

Considerando l'area in cui è localizzato l'intervento non si riscontrano particolari criticità, si raccomanda in ogni caso che, prima dell'avvio delle attività di cantiere, si definiscano idonei accorgimenti tecnici, organizzativi e procedurali per prevenire e contenere il rumore e si valuti l'eventuale necessità di presentare al Comune di Bagnolo Piemonte la richiesta di autorizzazione a svolgere l'attività in deroga ai limiti di immissione sonora, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 26 ottobre 1995.

3.3 Aspetti forestali

Dall'esame della documentazione progettuale, delle carte regionali del Vincolo Idrogeologico, Forestale e delle ortofoto dell'area d'intervento, risulta che l'area in oggetto ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.

L'intervento è pertanto soggetto ad autorizzazione di competenza regionale per trasformazione o modifica dell'uso del suolo ai sensi della L.R. 45/1989 per cui sarà necessario l'invio di apposita istanza corredata dalla documentazione di cui alla D.D. n. 368 del 07.02.2018 (Allegato A).

La cartografia regionale del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e del Sistema Informativo fenomeni franosi in Piemonte (SIFraP) non evidenziano dissesti nell'area d'intervento.

I lavori in progetto non comportano taglio di superficie boscata e non sono pertanto rilevanti ai sensi della LR 4/2009.

3.4 Terre e rocce da scavo

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di scavi con produzione di materiale - terre e rocce da scavo. Dall'elaborato *Progetto di Fattibilità tecnico economica* (CBII- 0-PF-PG-002-1), paragrafo 8, risulta che i volumi di scavo interessati dagli interventi prodromici al c.d. "I° Lotto Funzionale", ammontano a circa 7.539 m³, riutilizzati per intero per la realizzazione delle opere previste in progetto (riutilizzo nello stesso sito di produzione). In riferimento alla gestione di tali

Allegato A

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto “Lavori di realizzazione impianto di innevamento programmato ed opere connesse del comprensorio Rucaski – I° lotto funzionale”, localizzato nel comune di Bagnolo P.te (CN) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-14/VI AVER. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

materiali, la normativa di riferimento (D.P.R. 13 giugno 2017, n.120) prevede, per il caso di specie, di seguire i disposti di cui al Titolo IV *Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione sui rifiuti*. Dunque, tali materiali possono essere sottoposti al regime giuridico previsto ex art.185 D.Lgs. 152/2006 rubricato *Esclusioni dall'ambito di applicazione* (della parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) TUA.

3.5 Indicazioni per la gestione del cantiere

- In merito alla eventuale interferenza tra la rete idropotabile di distribuzione interrata, della Società Infernotto Acqua srl, a partire dal serbatoio di compenso Rucas e fino ai condomini localizzati sul piazzale antistante agli attuali impianti sciistici, qualora in fase di scavo venga rilevata le rete interferente con il nuovo bacino, come evidenziato dalla nota della stessa Società Infernotto Acqua srl trasmessa con le integrazioni, sarà necessario realizzare a cura e spese del Committente una nuova condotta idropotabile sostitutiva a distanza di almeno mt. 15,00 dal coronamento del bacino, a partire dalla vasca di compenso e fino all'attuale punto di consegna per la fornitura ai condomini.

La nuova rete dovrà essere realizzata sotto la supervisione del Gestore con tubazione in PE100RCDN40, posata ad una profondità minima di mt. 1,10; il riempimento della sezione di scavo dovrà essere in sabbia attorno alla condotta per uno spessore minimo di cm. 10, nastro di segnalazione, sovrastante riempimento con materiale proveniente dagli scavi vagliato e compattato senza presenza di pietrame.

- redigere prima dell'inizio dei lavori un piano di emergenza che:
 - dettagli le modalità di intervento rapido con procedure operative per il contenimento atte a far fronte a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti;
 - preveda lo stoccaggio di sostanze pericolose e di rifiuti in condizioni di sicurezza;
 - preveda le eventuali operazioni di manutenzione e rifornimento dei mezzi al di fuori dell'area di cantiere su terreno piano e impermeabilizzato;
- poiché il Comune di Bagnolo Piemonte rientra all'interno del perimetro della Zona cuscinetto, ai sensi della D.D. 11 novembre 2024, n.853 “Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Popillia japonica* Newman in Piemonte”, prevedere misure specifiche ai fini della prevenzione dei rischi dovuti all'introduzione e alla diffusione degli organismi nocivi delle piante da quarantena prioritari di cui al Regolamento (UE) 2019/1702 e in particolare per gli insetti *Popillia japonica* e *Anoplophora glabripennis*, prevedendo di non utilizzare specie ad esse maggiormente sensibili. Nel proseguimento dell'attività, per verificare costantemente eventuali aggiornamenti normativi e conseguentemente ricalibrare gli apprestamenti previsti e le misure specifiche di prevenzione, si potrà far riferimento ai seguenti siti istituzionali:
 - <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/normativa-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman>
 - <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman>

Allegato A

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto “Lavori di realizzazione impianto di innevamento programmato ed opere connesse del comprensorio Rucaski – I° lotto funzionale”, localizzato nel comune di Bagnolo P.te (CN) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-14/VIAVER. Condizioni per l'esclusione del progetto dalla VIA di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

- prevedere quanto riportato nelle linee guida regionali per la gestione delle esotiche nei cantieri approvate con D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017 reperibili al seguente link:
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione_e_controllo_esotiche_nei_cantieri.pdf
- oltre all'impatto derivante dall'utilizzo di macchinari che si prevede vengano ridotti utilizzando macchine operatrici a metano o ibride, occorre prevedere misure per l'abbattimento delle polveri aerodisperse che potrebbero sollevarsi durante i lavori di scavo.